COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA Presidente

(RM) SCIUTO Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) ACCETTELLA Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) GRANATA Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(RM) CESARO Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore VINCENZO MARIA CESARO

Seduta del 07/05/2021

FATTO

Nel ricorso l'istante espone di aver stipulato in data 22 marzo 2016 un contratto di finanziamento con l'intermediario convenuto.

A seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento, avvenuta a giugno 2020, ex art. 125-sexies T.U.B., parte ricorrente chiede il rimborso dell'importo complessivo di euro 1.430,00.

Chiede, altresì, il rimborso delle spese legali sostenute per la presentazione del ricorso, quantificate in euro 250,00.

L'intermediario nelle controdeduzioni eccepisce:

- che la sentenza Lexitor della Corte di Giustizia dell'Unione Europea non può avere efficacia diretta interna nei rapporti tra privati; pertanto, nel caso di specie trova applicazione l'art. 125-sexies T.U.B.;
- di aver rimborsato tutto quanto dovuto al ricorrente;
- di aver sostenuto direttamente l'onere dei premi assicurativi.

Al fine di addivenire ad una soluzione bonaria della controversia, propone al ricorrente il rimborso dell'importo complessivo di euro 200,00.

In caso di mancato accoglimento della proposta transattiva chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il Collegio ritiene innanzitutto opportuno richiamare i seguenti interventi giurisprudenziali e dell'Arbitro:



- 1. la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, prima sezione, dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che l'articolo 16 paragrafo 1 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che abroga la direttiva n. 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che in caso di rimborso anticipato del credito il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a suo carico.
- 2. Il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525/2019 ha affermato che:
- il principio di diritto enunciato dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11 settembre 2019 è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati successivamente, ma anche agli accordi anteriori alla sua pubblicazione;
- per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, le parti del contratto di finanziamento possono declinarlo in modo differenziato rispetto ai costi *recurring*, sempre che il criterio scelto [...] sia agevolmente comprensibile dal consumatore e risponda ad un principio di (relativa) proporzionalità;
- in mancanza di una clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.) del contratto e, ogni valutazione al riguardo è riservata ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie;
- in ogni caso il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up-front* ripetibile deve essere analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi.
- 3. Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi territoriali hanno applicato il criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di Coordinamento e per salvaguardare l'uniformità delle decisioni dell'ABF ha, pertanto, deciso di adottare il medesimo criterio.

Questo Collegio ha rilevato *inter alia* che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, il compenso per l'attività di intermediazione del credito, in quanto costo *up-front*, deve essere oggetto di ripetizione anche nel caso sia provato dall'intermediario il pagamento.

Per quanto riguarda imposte e tasse, trattandosi di adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125 *ter*, 2° comma, T.U.B.

Per il rimborso dei costi *recurring* si è preso atto che la decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento ha ritenuto che non sussistesse alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti dell'Arbitro bancario.

Infine, sempre nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha tenuto conto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di Giustizia, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (cd. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*.

Sulla base di tali premesse in questa materia trovano applicazione i seguenti principi:

- ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti recurring del costo totale del credito, ma anche di quelle up-front (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse);
- per i costi recurring nonché per quelli up-front, il criterio di quantificazione del rimborso può essere determinato da una apposita clausola contrattuale, purché esso sia




agevolmente comprensibile dal consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità;

- in mancanza di clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere restituiti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere rimborsati secondo il criterio di competenza economica (cd. *pro rata temporis*);
- la domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di CQS, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga una condotta particolarmente ostile e ostruzionistica da parte dell'intermediario.

Per quanto attiene alle spese di istruttoria, commissioni di attivazione e costi di intermediazione, si fa riferimento alle indicazioni contenute nella decisione n. 15157 dell'1.09.2020 del Collegio di Roma, che, prendendo in considerazione la medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, ha riconosciuto il carattere *up-front* di tali oneri.

Con riferimento alle commissioni di gestione, trova applicazione il criterio contrattuale di rimborso previsto dal piano di ammortamento e sottoscritto dal ricorrente.

Nel richiamato contesto normativo e fattuale il ricorrente ha diritto al rimborso degli importi indicati nella seguente tabella:



Ai sensi delle disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, gli importi indicati nel dispositivo sono arrotondati all'unità di euro per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5 mentre per difetto se è inferiore a 5.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 869,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle



spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da PIETRO SIRENA